



Citta' di Castello - CDC-01-PG

Prot. 0049886 31/10/2019

Tit : 2.3

Documento E



Al Sindaco di Città di Castello
Al Presidente del Consiglio
All'Assessore all'Ambiente

OGGETTO: Interpellanza.

VISTA:

- la sentenza pronunciata dal T.A.R (Tribunale Amministrativo Regionale) per l'Umbria, relativa alla gara d'ambito per l'affidamento della gestione dei rifiuti indetta nell'anno 2015

CONSIDERATO:

- che il TAR ha esaminato il ricorso proposto dalla "Diodoro Ecologica s.r.l." contro Auri (Autorità Umbra Rifiuti Idrico) e nei confronti di So.Ge.Pu. S.p.A.- Ecocave s.r.l.
- il ricorso proposto da Teknoservice s.r.l. contro A.U.R.I., So.Ge.Pu. S.p.A, Ecocave s.r.l., Diodoro Ecologica s.r.l.;
- il ricorso di SoGe.Pu. contro l'ammissione alla gara delle Ditte Diodoro Ecologica e della Teknoservice;
- che le Ditte Diodoro Ecologica e Teknoservice hanno chiesto l'annullamento previa sospensione delle determinazioni dirigenziale dell'A.U.R.I. per l'applicazione definitiva del servizio pubblico locale di gestione dei rifiuti, in favore del R.T.I. (Raggruppamento Temporaneo di Impresa) di So.Ge.Pu.-Ecocave s.r.l. del 15 Aprile 2019, nonché, per quanto occorra e nei limiti segnati dall'interesse a ricorrere, di tutti gli atti ed i verbali delle operazioni di gara;
- il ricorso di So.Ge.Pu. per la non esclusione dalla gara in fase di prequalifica delle ditte Diodoro e Teknoservice per mancanza di requisiti;
- che il TAR per l'Umbria pronunciandosi definitivamente sui ricorsi decide: 1) di accogliere il ricorso incidentale, proposto da So.Ge.Pu. e per l'effetto annulla l'ammissione della Teknoservice dalla gara; 2) di accogliere il ricorso principale e per l'effetto annulla l'aggiudicazione definitiva nonché l'ammissione di So.Ge.Pu. e Diodoro Ecologica dalla gara; 3) dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso principale ed il ricorso incidentale;
- che l'annullamento dell'aggiudicazione alla So.Ge.Pu. è stato determinato: a) dall'omessa dichiarazione in sede di prequalifica da parte della capogruppo e della mandante Gesenu (poi estromessa) della pendenza a carico di quest'ultima di azione erariale promossa dalla Procura regionale della Corte dei Conti per danno erariale cagionato al Comune di Torre del Greco (azione poi sfociata in condanna per la somma di 200.909,45 euro); b) dall'autocertificazione da parte di So.Ge.Pu. e della mandante Sei Toscana, poi estromessa dal raggruppamento nel Giugno 2018, del possesso di tutti i requisiti generali e della successiva mancata comunicazione in violazione degli obblighi e dei termini previsti che Sei Toscana (nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale ed Amministratore Delegato) era stata interessata dall'applicazione di misure restrittive della libertà personale, fatto che aveva determinato anche l'adozione da parte del Prefetto di Siena delle misure straordinarie interdittive ai sensi dell'art. 32 c, lett, b) del D.L. 90/214 su proposta dell'ANAC. Alla Base dei suesposti provvedimenti si è

verificata l'esistenza di un sistema illecito volto a favorire Sei Toscana attraverso accordi collusivi e illeciti commistioni tra controllori e controllati con turbative di gare;

- che la So.Ge.Pu., vista l'annullamento della gara, ha annunciato ricorso al Consiglio di Stato;

CHIEDIAMO:

- precise informazioni in merito al costo delle consulenze affidate dalla So.Ge.Pu. ai professionisti che hanno contribuito alla stesura della proposta presentata alla gara per l'affido del servizio e per la costituzione del R.T.I. con Gesenu, prima, con Sei Toscana poi, e, in ultimo, con Ecocave, il quale, come risulta, non soddisfa i requisiti richiesti dalla gara;
- perchè So.Ge.Pu. ha taciuto sulle reali cause di estromissione di SEI Toscana dalla Associazione Temporanea di Impresa, come si legge nella sentenza: *"...la SEI Toscana non partecipa al raggruppamento per motivi organizzativi, quanto invece la vera ragione sarebbe nell'aver subito provvedimenti interdittivi..."*
- i motivi per i quali So.Ge.Pu. ha rinunciato a suo tempo alla gestione del servizio di raccolta dei rifiuti nel Comune di Umbertide pur avendo vinto il ricorso al Consiglio di Stato;
- perché a seguito di questi eventi e contestualmente all'assegnazione provvisoria della gara, viene costituita una nuova impresa SOG.ECO s.r.l. con Ecocave alla quale si accorda (regala?) il 51% contro il 49% di So.Ge.Pu.;
- se risultano definite indennità, rimborsi e quant'altro a favore degli amministratori di SOG.ECO s.r.l., ed eventualmente a quanto ammontano e se risultano liquidati;
- se non si ritenga opportuno, in attesa della sentenza del Consiglio di Stato foriera di forti preoccupazioni, iniziare una riflessione sulle scelte più utili e legittime, a seguito di un'eventuale conferma della sentenza del TAR

E INTERROGHIAMO, NELLO SPECIFICO, IL SINDACO, CUI CHIEDIAMO:

- 1) come si intende riscrivere il piano il Piano di impresa ed il piano economico finanziario di SO.Ge.Pu, fermo peraltro alle deliberazioni del Luglio 2017, contenenti l'acquisizione di Polisport e Molini Ecopartner di Splendorini;
- 2) se i finanziamenti, gli affidi, le fidejussioni, ottenute dalle Banche, in virtù della gestione della discarica e della gestione dei servizi di raccolta dell'ambito dell'Alta Umbria, dovranno essere rinegoziati alla luce della recente sentenza, che ad oggi riporta indietro le lancette alla precedente gestione in house;
- 3) come potranno essere recuperati gli investimenti, in mezzi ed attrezzature, per la gestione del servizio nei comuni che potrebbero essere esclusi dalla gestione?
- 4) se e quali ripercussioni potrebbe avere la gestione del servizio fuori ambito con la VUS, alla luce di questa sentenza;
- 5) le prospettive riguardanti il personale inserito in organico di So.Ge.Pu. attraverso le agenzie di somministrazione, con contratti a tempo indeterminato e determinato;
- 6) se non si ritiene opportuno riconsiderare una gestione in house, con i Comuni dell'Alto Tevere ri-aprendo anche a collaborazioni con la vicina Toscana che hanno sempre mantenuto interesse per una gestione interregionale con So.Ge.Pu, qualora il Consiglio di Stato dovesse confermare la sentenza del TAR, annullando la gara.

Città di Castello 31 Ottobre 2019

Bucci Vincenzo – Arcaleni Manuela
"Gruppo Consiliare Castello Cambia"